



r_emiro.Giunta - Prot. 20/07/2026.0708264.U



DIREZIONE GENERALE
CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

SETTORE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA
IL RESPONSABILE
GIUSEPPE DIEGOLI

Ai Direttori Sanitari

Ai Direttori dei Dipartimenti di Sanità Pubblica

Ai Direttori dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica
delle AUSL della Regione Emilia-Romagna

OGGETTO: Sicurezza, adempimenti e misure di prevenzione nelle piscine ad uso natatorio

A fronte dei gravi episodi incidentali avvenuti anche in questa regione, presso due piscine turistico-ricettive nelle province di Rimini e Ravenna, considerato anche i profili di rischio per la sicurezza che caratterizzano le piscine ad uso pubblico di qualsiasi tipologia, nonché gli eventi lesivi che vi si possono verificare anche a fronte dell'ultimo rapporto *dell'Osservatorio per lo sviluppo di una strategia nazionale di prevenzione degli annegamenti ed incidenti delle acque di balneazione*" (*) ove nel capitolo 5 sono riportate le analisi sugli annegamenti in piscina con particolari criticità per le fasce d'età pediatriche nelle piscine turistico-ricettive (si vedano i grafici 1 e 2), è opportuno e dovuto un richiamo alla necessità di presidiare con costante ed elevato livello di attenzione la piena osservanza delle disposizioni normative tecniche vigenti, al fine di prevenire situazioni di pericolo e tutelare efficacemente i frequentatori degli impianti.

Annegamenti in piscina per classi d'età 2024-2025

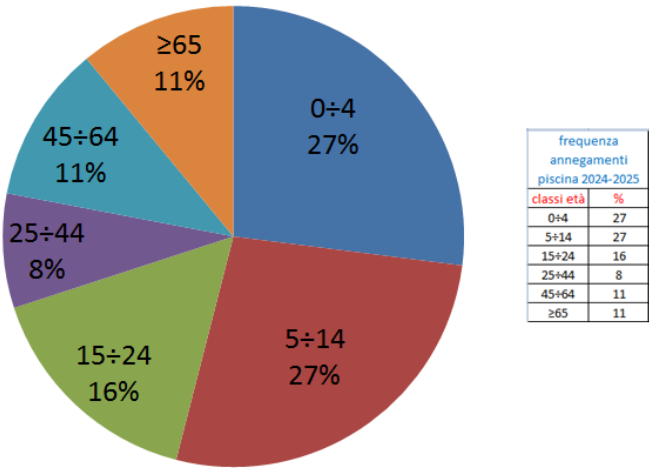


Grafico 1: Annegamenti nelle piscine italiane per classi d'età nel biennio 2024-2025 (*)

Annegamenti per tipologia di piscina - biennio 2024-2025

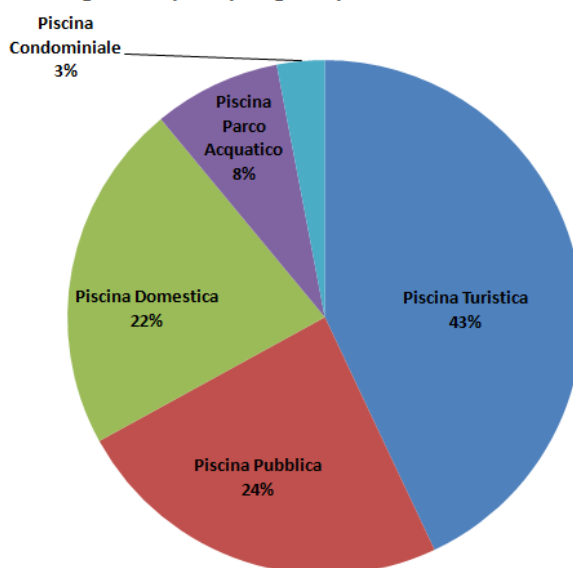


Grafico 2: Annegamenti nelle piscine italiane per tipologia nel biennio 2024-2025 (*)

Nella prospettiva di consolidare una diffusa cultura della prevenzione e della sicurezza anche negli ambienti di piscina, si chiede ai Dipartimenti di Sanità Pubblica, oltre ad essere a disposizione per attività di formazione e confronto con le Amministrazioni locali ed i gestori, di proseguire con le attività di vigilanza e controllo sulle piscine ad uso pubblico presenti nel proprio territorio di competenza, come previsto dalla LR 19/82 e smi, dalla DGR 1092/2005 e dalla DGR 200/2013, secondo le indicazioni condivise con il gruppo di lavoro regionale Piscine che opera al fine di uniformare percorsi, strumenti e modalità di vigilanza e prevenzione dai rischi nelle strutture di piscina presenti e operanti in Emilia-Romagna.

Si coglie quindi l'occasione per ricordare che nei controlli esterni di competenza AUSL – Servizi di Igiene e Sanità Pubblica, deve essere verificato il rispetto di quanto previsto:

- dalla DGR 1092/2005 e dall'Allegato 1 dell'Accordo Stato-Regioni 16/01/2003, tenendo il riferimento dell'Accordo Interregionale 2004;
- dei Rapporti ISTISAN (in particolare 07/11 e 13/46) per le indicazioni interpretative nonché per il sistema di autocontrollo che ogni piscina deve adottare,
- dalle disposizioni tecniche e organizzative anche finalizzate ad evitare ogni tipo di incidente, per le piscine pubbliche e a uso pubblico, richiamate dalle norme UNI (riferimento non esaustivo: UNI 10637, serie UNI-EN 15288 e serie UNI-EN 13451) a cui le strutture devono adeguarsi in virtù sia del disposto regolamentare sulle piscine sia dell'adozione della regola dell'arte richiamato dal DM 37/08 e smi.

In particolare, si sottolinea l'importanza di alcuni adempimenti previsti dalle regolamentazioni vigenti, il cui rispetto può rivelarsi decisivo, in particolare la progettazione, la redazione e l'applicazione corrente del Piano di autocontrollo che rappresenta una vera e propria valutazione del rischio degli impianti natatori e che, lontano dall'essere un puro adempimento burocratico, è in realtà uno strumento essenziale per identificare i pericoli presenti in un impianto natatorio e di conseguenza individuare le idonee misure di prevenzione e protezione.



Oltre agli aspetti legati alle caratteristiche igienico-sanitarie, nonché ai requisiti microbiologici, fisici e chimici dell'acqua di approvvigionamento e in vasca, come da Allegato 1 dell'Accordo Stato Regioni 16/01/2003, particolare cura deve essere riservata a tutti gli aspetti relativi alla sicurezza, come ad esempio la conformità alle norme tecniche vigenti delle superfici del piano vasca, delle pareti delle vasche, delle prese di fondo, delle scalette, e a tutti gli elementi costitutivi dell'impianto.

A tale riguardo è evidente l'importanza di verificare e dimostrare il rispetto delle disposizioni tecniche di cui la DGR 1092/2005 e, per ogni altro aspetto non contemplato, le specifiche norme UNI applicabili (tra cui le già citate UNI 10637, UNI-EN 15288 e UNI EN 13451-3).

È inoltre fondamentale che il gestore dell'impianto sia in possesso di una dichiarazione di conformità degli impianti a servizio della piscina (o di una dichiarazione di rispondenza per impianti installati prima del 2008) redatta da tecnico abilitato secondo le previsioni del DM 37/2008, in particolare per l'impiantistica elettrica (in rif. alla CEI 64/8-7 Sez. 702), di trattamento acqua (in rif. alla UNI 10637:2024) nonché per le componenti di aspirazione, movimentazione e scarico dell'acqua (in rif. alla UNI EN 13451-3); in autocontrollo dovranno anche essere previsti sistemi di idonea gestione e manutenzione delle prese d'acqua sommerse (es. pompe di aspirazione e/o valvole mantenute chiuse durante l'attività in vasca, integrità delle griglie di protezione, ecc.), con possibilità di spegnimento rapido delle aspirazioni nella necessità e conseguente scarico del vuoto dall'impianto, al fine di operare un facile recupero del bagnante eventualmente coinvolto in caso di emergenza.

Si sottolinea inoltre l'importanza del rispetto delle indicazioni relative alle sezioni impianti tecnici, con particolare riferimento alla gestione dei prodotti chimici (ad esempio stoccaggio, etichettatura conforme ai regolamenti europei, ventilazione per i quali sono riportate indicazioni tecniche nella DGR 1092/2005 ma più dettagliatamente anche nella UNI-EN 15288-1).

Con specifico riferimento alle piscine del gruppo A.2.2 si richiama l'attenzione sulle seguenti condizioni che i Responsabili di Piscina, i gestori ed i proprietari, per specifica competenza, devono assicurare:

- inaccessibilità delle vasche durante l'inattività, per la quale devono essere individuate soluzioni idonee a prevenire rischi di incidente/annegamento,
- condizioni di sicurezza dei bagnanti, per le quali i responsabili delle gestioni mantengono sempre e comunque tutte le responsabilità civili e penali previste dalle vigenti leggi, anche qualora sia consentita l'eventuale assenza dell'assistente bagnanti durante l'apertura della piscina, in riferimento alla facoltà delle strutture ricettive (A2.2) che sono dotate contemporaneamente di tutte le condizioni elencate dal paragrafo "Dotazione di personale" delle "DISPOSIZIONI TECNICHE CATEGORIA A GRUPPO A.2.2" della DGR 1092/2005.

Si invitano tutti i destinatari a dare massima diffusione della presente comunicazione a tutti gli interessati, per una puntuale applicazione nell'ambito dell'attività di vigilanza di competenza.

Cordiali saluti.

Giuseppe Diegoli

Referenti:

dott.ssa Giovanna Mattei

giovanna.mattei@regione.emilia-romagna.it

dott. Stefano Sghedoni

stefano.sghedoni@regione.emilia-romagna.it